Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ►C1 **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 16 febbraio 2010

che modifica la decisione 2009/459/CE relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania

(2010/183/UE) ◄

(GU L 83 del 30.3.2010, pag. 19)

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 70 del 14.3.2015, pag. 65 (2010/183/UE)

▼B
▼C1

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2010

che modifica la decisione 2009/459/CE relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania

(2010/183/UE)

▼B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ([1]), in particolare l'articolo 5, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2009/458/CE ([2]) il Consiglio ha concesso il concorso reciproco alla Romania e con decisione 2009/459/CE ([3]) il Consiglio ha concesso un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania.

(2) La portata e l'intensità della recessione economica che ha colpito la Romania impongono di rivedere le condizioni di politica economica previste per l'erogazione delle quote dell'assistenza finanziaria al fine di tenere conto degli effetti della contrazione, maggiore di quanto previsto, del PIL reale.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/459/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/459/CE è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) attuare un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al disotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato secondo una tempistica ed un percorso di risanamento che siano coerenti con le raccomandazioni del Consiglio alla Romania adottate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adottare e attuare bilanci annuali per il 2010 e gli anni a venire che siano coerenti con il percorso di risanamento stabilito nel memorandum d'intesa supplementare.»

([1]) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
([2]) GU L 150 del 13.6.2009, pag. 6.
([3]) GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

▼B

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.